



COMUNE DI MELITO PORTO SALVO *Città Metropolitana di Reggio Calabria*

Ordinanza n. 76 del 23.11.2020

Prot. n° **33891** del 25/11/2020

OGGETTO: Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sospensione attività didattica in presenza Istituto Comprensivo, Circolo Didattico e scuole private e/o paritarie del territorio comunale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO (con i poteri del Sindaco)

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni "*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Regionale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; - Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 2 dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;

Visti i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

Visti i D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24.10.2020 e del 03.11.2020;

Visto, da ultimo, il DPCM del 03/11/2020 che prevede misure volte al contrasto della malattia da Covid-19 secondo 3 distinti scenari;

Visti i Decreti del Ministero della Salute emanati in seguito al DPCM del 03/11/2020, all'allegato 2 contempla la Regione Calabria tra i territori a cui applicare lo scenario di criticità "Zona Rossa";

Viste le misure di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 applicate nei territori di cui all'allegato 2 tra cui la Regione Calabria («scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto»);

Rilevato che, in particolare, il suddetto art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM del 3 novembre 2020 prevede che *“f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”*;

Considerato che nell’ambito del territorio comunale, sono stati accertati numerosi contagi da COVID 19 che evidenziano un livello di circolazione del virus tale da giustificare l’adozione di provvedimenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto necessario garantire a tutti gli alunni la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, ove richiesta in alternativa alla dad, la didattica in presenza secondo quanto previsto dal

decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;

Ritenuto, per esigenze di tutela della salute pubblica, non essendo le condizioni epidemiologiche relative alla diffusione del Covid 19 del Comune di Melito di Porto Salvo compatibili con la didattica in presenza di adottare ordinanza sindacale di sospensione delle lezioni in presenza in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo e del Circolo Didattico e nelle scuole paritarie e/o private ricadenti nel territorio di Melito di Porto Salvo al fine di limitare il protrarsi degli accessi e la conseguente propagazione del contagio, fino al prossimo 3 dicembre 2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate, la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi della scuola infanzia, primaria e secondaria, nonché delle scuole paritarie e/o private ricadenti nel territorio di Melito di Porto Salvo, con decorrenza immediata e fino al 03 dicembre 2020, - salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, - con conseguente attivazione della didattica a distanza (DAD), facendo salva la didattica in presenza rivolta a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Dirigenti scolastici ed ai gestori delle Scuole paritarie e/o private;
- Responsabile dell'Ufficio Istruzione del Comune di Melito di Porto Salvo;
- Comandante del Corpo di Polizia Locale di Melito di Porto Salvo
- Comandante della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Melito di Porto Salvo;
- Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Melito di Porto Salvo
- Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Melito di Porto Salvo
- Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
- UTG - Prefettura di Reggio Calabria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Anna Aurora Colosimo
Firmato digitalmente da:

ANNA AURORA COLOSIMO

Ministero dell'Interno

Firmato il 25/11/2020 09:06

Seriale Certificato: 8714

Valido dal 28/08/2019 al 28/08/2022

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

